

**COMUNE
DI
TRIBANO (PD)**

**Piano di razionalizzazione
delle società partecipate
e relazione tecnica
2020**

(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

Con la pubblicazione del **Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 175/16** (di seguito TU) il Comune ha dovuto procedere alla *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* imposta dall'articolo 24 del citato TU.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Tale attività è stata svolta e il relativo piano di revisione straordinaria è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/09/2017 giustito atto n. 33.

Tale piano ha evidenziato la partecipazione diretta in una sola società ovvero la partecipazione del 1,70% nel Centro Veneto Servizi Spa, gestore del servizio idrico integrato.

La società aveva comunicato di configurarsi come "società quotata" ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 - comma 5 - e 2 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 175/2016, avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati entro la data del 31.12.2015.

Sulla base delle norme del TU D.Lgs. 175/16 la partecipazione nella società Centro Veneto Servizi Spa veniva pertanto esclusa dalle operazioni di ricognizione e razionalizzazione previste dall'art. 24 del citato TU.

La società comunque:

- era munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolgeva servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- rispondeva ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- aveva un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vantava un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro
- aveva chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni

Il mantenimento della partecipazione per il Comune è essenziale per garantire le finalità istituzionali in quanto trattasi di un'attività prevista dalla normativa per la gestione del servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua, il cui affidamento avviene attraverso il controllo dell'ATO Bacchiglione.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione approvato, è stato trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Società a controllo pubblico

La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP.

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "*la nozione di "società a controllo pubblico"*" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it.

In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi:

Controllo solitario:

1. controllo solitario - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;

2. controllo solitario - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. controllo solitario - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Controllo congiunto:

1. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Società quotate e in fase di quotazione

L'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: “p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

Per “mercato regolamentato”, si richiama il contenuto dell'orientamento concernente “la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di “società quotate” di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, pubblicato lo scorso 22 giugno 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it.

A tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate “solo se espressamente previsto”; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate.

Tuttavia, se le società partecipate dalla società “tramite” quotata sono controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche, a tali società si applicano comunque le disposizioni del TUSP.

Se una società ha avviato la procedura di quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni a partire dal 23 settembre 2016 in poi, non può essere considerata una società quotata ai sensi del TUSP e non potrà essere considerata una società quotata neanche se la procedura di quotazione si concludesse positivamente.

Parimenti, non può essere considerata quotata la società che, pur avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, non ha concluso il procedimento di quotazione entro il 23 settembre 2017.

Inoltre, se una società ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, la società cesserà di essere considerata “quotata” dal momento della scadenza dei predetti strumenti finanziari.

Infine, l'art. 26, comma 4, del TUSP stabilisce che se entro il 23 marzo 2018 la società interessata ha deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti e ha presentato domanda di ammissione alla quotazione, godrà del regime applicabile alle società quotate, se il procedimento di quotazione si è concluso.

Modalità di trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione alla Struttura di monitoraggio

Le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento approvato ai sensi dell'art. 20 del TUSP; tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>. In particolare, l'adempimento prevede:

- la comunicazione in formato elaborabile delle informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata, richieste dalla Struttura per rappresentare, in maniera standardizzata ed omogenea, l'analisi effettuata e le misure di razionalizzazione eventualmente adottate;
- l'invio telematico del provvedimento adottato, da effettuarsi anche nel caso in cui l'Amministrazione non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP. Il documento deve essere completo, inclusi gli eventuali allegati;
- la validazione della trasmissione dei dati e del provvedimento.

Si sottolinea che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione mediante l'applicativo *Partecipazioni*, l'Amministrazione sarà considerata adempiente agli obblighi di comunicazione nei confronti della Struttura di monitoraggio (art. 20, comma 3, del TUSP).

Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere i provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP anche alla Sezione competente della Corte dei conti.

Provvedimento di razionalizzazione

L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Il provvedimento deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

II – Partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie del Comune di TRIBANO- Evoluzione

Con deliberazione di CC n. 54 del 28.10.2010 si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni del Comune in società finalizzata al loro mantenimento o cessione – art. 3, commi 27, 28, 29 della legge 24.12.2007, n. 244 – finanziaria 2008; e le società partecipate direttamente dal Comune di Tribano all'epoca erano: Attiva spa, già Cosecon spa, poi fallita con sentenza del Tribunale di Padova in data 13.12.2013 – fallimento n. 298N del 2013; Centro Veneto Servizi Spa; Progetto salvaguardia ambiente spa, fallita; Azienda energetica territoriale srl, non più presente.

2. Il Piano di ricognizione e revisione straordinaria del 2017

Il CVS SpA comunicava che la stessa si configurava come “società quotata” ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 5, e, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati entro la data del 31.12.2015.

Del resto nella relazione sulla Gestione del Bilancio di esercizio al 31/12/2016 di CVS SpA veniva riportato al programma 1.1 “Contesto normativo” che al CVS si applicano le disposizioni del Decreto Madia solo ove previsto per le società quotate di cui art. 2, comma 1, lett. o, in quanto CVS aveva emesso, in data 3 luglio 2014, un prestito obbligazionario (mini bond) di 29,1 mln di euro, quotato sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana e, con secondo passaggio, quotato alla Borsa del Lussemburgo (Viveracqua Hydrobond I).

Ora il comma 5 dell'articolo 1 del TUSP prevede che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Con le “Istruzioni del MEF per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” del 27.06.2017 si precisava poi al paragrafo 2 che con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute al 23/09/2016, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati). Per controllo come precisa il MEF si intende “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Pertanto poiché l'art. 24 del TUSP sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non prevedeva espressamente l'applicazione della norma per le società “quotate”, la società CVS SpA veniva esclusa dalla revisione straordinaria delle partecipate. Tenuto conto della ricognizione effettuata sulle partecipazioni di CVS SpA più sopra riportata le seguenti società venivano escluse dalla revisione straordinaria e dalla razionalizzazione per le motivazioni infra indicate:

C.V.S. SpA (partecipazione diretta) in quanto la stessa aveva emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015;

Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl) (partecipazione indiretta tramite C.V.S. SpA) in quanto alla stessa, essendo una società interamente partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

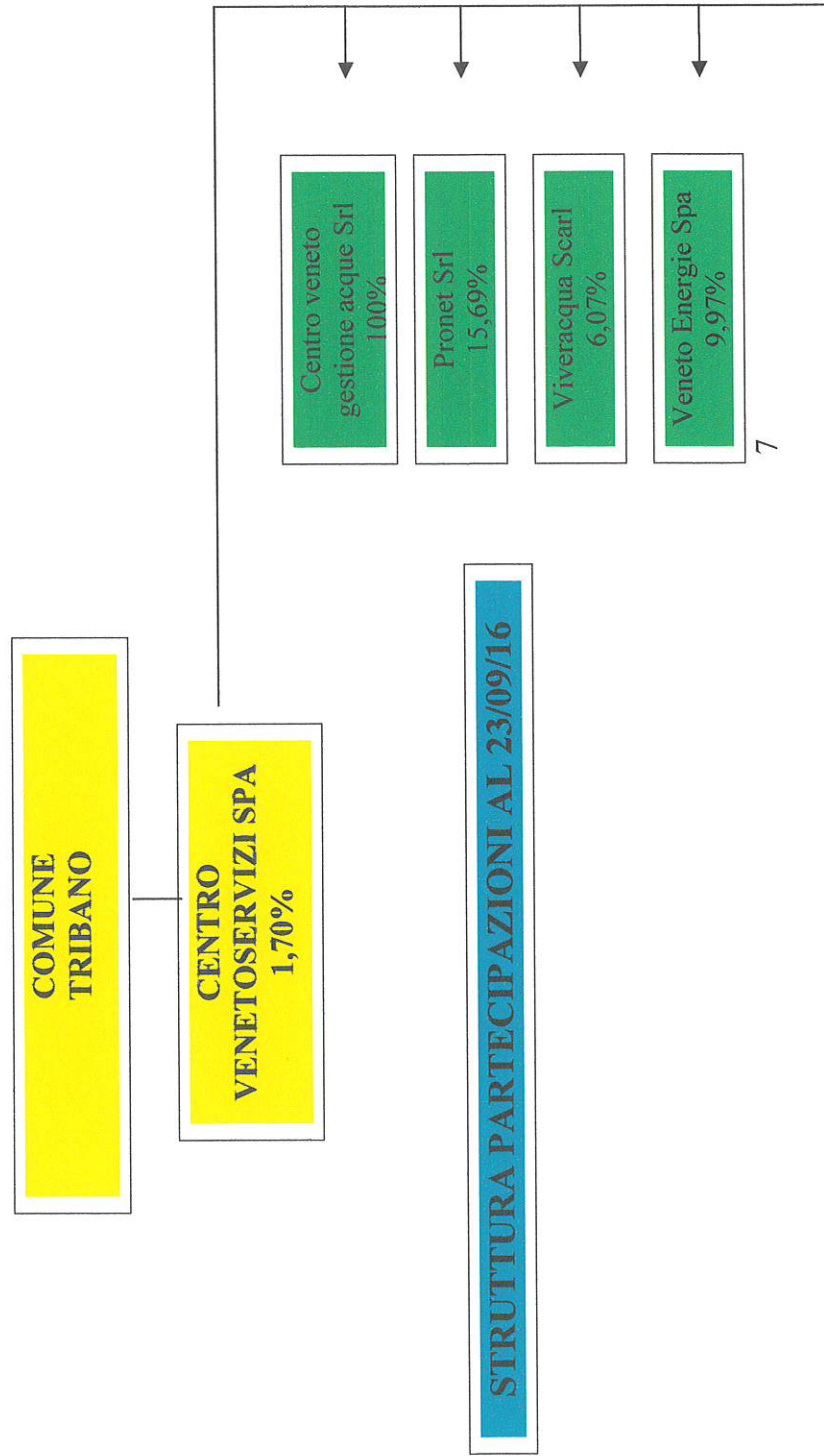
Net-by Telerete Nordest Srl (partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Pronet Srl (partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA) in quanto la stessa è già in liquidazione e comunque, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Veneto Energia SpA (partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA) in quanto la stessa è già in liquidazione e comunque, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Viveracque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

RIASSUMENDO: alla data del 23/09/2016 il Comune possedeva la partecipazione azionaria della sola società C.V.S. Spa con una quota di € 3.412.627,00 pari al 1,70% del capitale sociale oltre alle quote indirette detenute attraverso la C.V.S. Spa come di seguito elencate:





Centro Veneto Servizi S.p.A. al fine di poter proseguire al miglioramento del servizio nel corso del 2017 ha dato avvio ad una procedura di fusione per incorporazione con Polesine acque Spa, dalle cui motivazioni, rinvenibili nella relazione illustrativa, si evince che:

- l'operazione di aggregazione societaria tra Centro Veneto Servizi S.p.A. e Polesine Acque S.p.A. si pone in linea con l'obiettivo perseguito dal Legislatore nel settore del S.I.I. sin dalla riforma Galli (Legge n. 36/1994) di superare la frammentazione delle gestioni territoriali e di giungere ad un numero limitato di operatori adeguatamente dimensionati e caratterizzati da un'organizzazione industriale che consenta, attraverso la gestione integrata dei vari segmenti del servizio su aree territoriali ottimali, di fornire servizi in linea con le crescenti aspettative degli utenti in termini di qualità del servizio, nonché di realizzare gli investimenti necessari al completamento e all'ammodernamento dell'infrastruttura idrica, non più a carico della fiscalità generale e del debito pubblico, bensì attraverso il ricorso alla tariffa ed ai mercati finanziari;

3 – Revisione partecipazioni indirette - Evoluzione

L'assemblea Intercomunale di Coordinamento tra i comuni soci di CVS Spa con deliberazione n. 8 del 28.04.2015 approvava un piano di razionalizzazione delle proprie partecipate prevedendo il mantenimento oltre di CVS Spa, anche di Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. e di Viveracqua scarl. Mentre stabiliva di dismettere le partecipazioni in Pronet srl, Enerco Distribuzione s.r.l., Veneto Energie Spa e Net by Telerete Nordest srl.

Le determinazioni dell'assemblea Intercomunale sono state poi recepite dall'assemblea dei soci di CVS Spa del 28.04.2015.

Successivamente l'assemblea Intercomunale di Coordinamento in data 15/09/2017 ha deliberato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, stabilendo quanto segue:

- con riguardo a VIVERACQUA SCARL partecipata al 6,07% , anch'essa "società quotata" ai sensi del TU, si è confermata l'importanza strategica e funzionale ai fini della creazione di sinergie tra i soci aderenti (tutti gestori del servizio idrico), volti alla ottimizzazione ed alla riduzione dei costi di gestione ed al miglioramento dei servizi erogati, in particolare per la sua funzione di centrale unica di committenza per tutte le 14 società dell'idrico venete partecipanti al capitale della stessa;

- con riguardo a CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. partecipata al 100%, si è determinato di procedere ad una razionalizzazione dell'assetto organizzativo, aggregando in CVS Spa tutte le attività strettamente riconducibili al ciclo integrato dell'acqua, confermando la gestione delle attività di smaltimento dei reflui civili ed industriali (c.d. Bottini) oltre ad attività di interesse generale in corso di organizzazione;
- con riguardo a VENETO ENERGIE spa partecipata al 9,97% e NE-T TELERETE NORDEST S.R.L. partecipata al 6,21% si è confermato di procedere al processo di dismissione mentre per la PRONET S.R.L. partecipata al 15,69%, il processo di liquidazione era già in corso.

4 – Ricognizione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione di CVS Spa (ora Acquevenete Spa) a fine 2018

Allo stato attuale il piano di razionalizzazione delle partecipate di CVS Spa – ora Acquevenete Spa - è stato così attuato:

- la quota detenuta di Enerco Distribuzione Spa è stata dismessa (atto notarile di cessione della partecipazione in data 21/12/2015)
- la quota detenuta del 6,21% di NE-T Telerete Nordest è stata dismessa (atto notarile di cessione della partecipazione in data 31/7/2018)
- la quota detenuta del 9,97% di Veneto energie spa è stata dismessa (atto notarile di cessione della partecipazione in data 15/10/2018)
- la quota detenuta del 15,69% di Pronet srl società in liquidazione: Concluse tutte le procedure da parte di *Acquevenete spa*; in attesa del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.

5 – Il piano di razionalizzazione annuale delle Società Partecipate del 2018

Con deliberazione di C.C. n. 48 del 27/12/2018 è stato approvato il piano di razionalizzazione annuale delle Società Partecipate.

Si è stabilito il mantenimento della partecipazione diretta in “Acquevenete S.p.A.” in quanto essenziale per garantire le finalità istituzionali poichè trattasi di un’attività prevista dalla normativa per la gestione del ciclo integrato dell’acqua il cui affidamento avviene attraverso l’ATO Bacchiglione e in quanto la società è munita dei requisiti previsti dalla normativa.

In relazione alle norme del T.U. D.Lgs. n. 175/2016 anche le partecipazioni indirette detenute tramite Acquevenete Spa sono state considerate ai fini delle operazioni di ricognizione e razionalizzazione previste dall'art. 20 del citato T.U..

Si è preso così atto che le seguenti partecipazioni indirette nel corso dell'anno 2018 sono state dismesse:

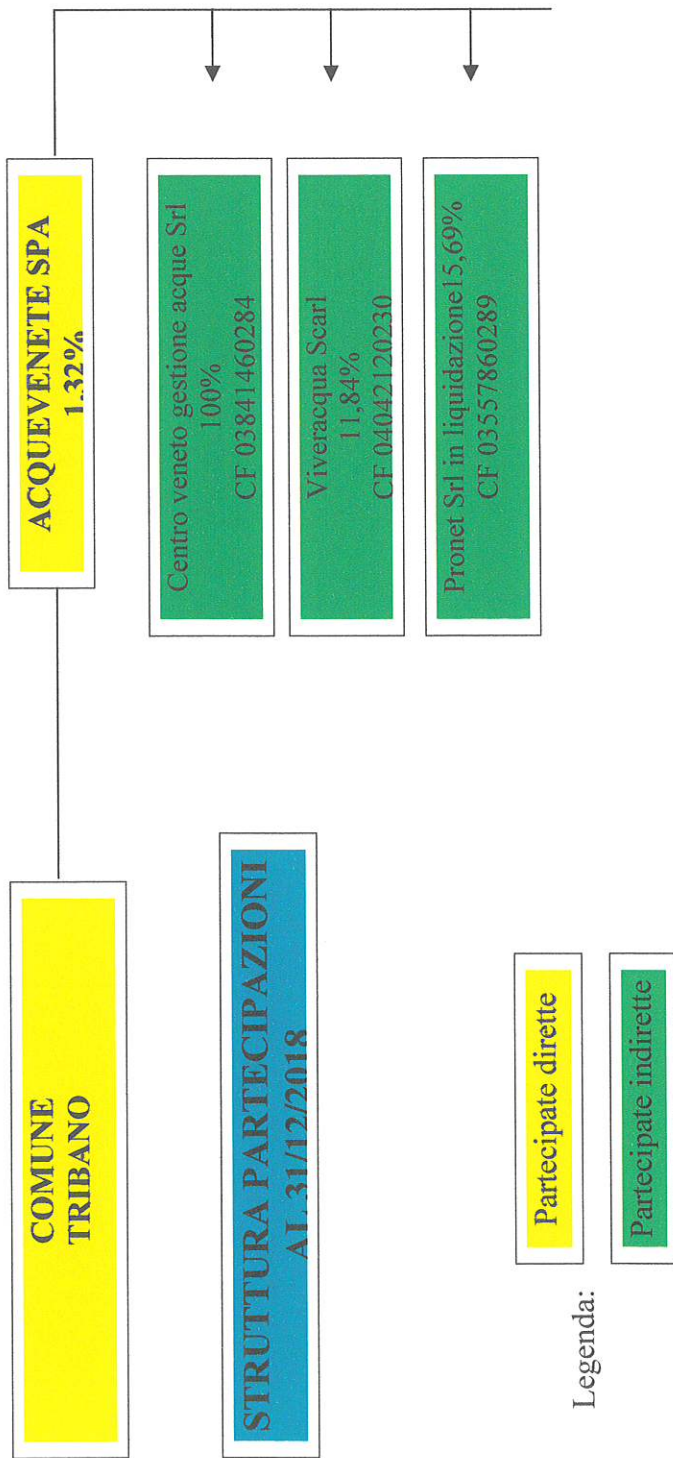
- Veneto Energie Spa – 9,97% - CF CF 04063020285;
- NE-T Telerete Nordest srl – 6,21% - CF 02654960281.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni indirette si è provveduto a confermare la dismissione di Pronet srl – 15,69% CF 03557860289, già in fase avanzata di liquidazione e di provvedere alla dismissione di VIVERACQUA scarl in quanto il numero degli amministratori (3) è superiore a quello dei dipendenti (1) – (art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016).

Relativamente a Centro Veneto Gestione Acque srl – 100% CF03841460284 si è confermato il suo mantenimento.

Gli obiettivi che l'Ente si propone di conseguire dovranno necessariamente transitare mediante l'assemblea di coordinamento intercomunale, in quanto il Comune non possiede il controllo della società Acquevenete Spa.

Alla data del 31/12/2018 il Comune possedeva la partecipazione azionaria della sola società Acquevenete spa con una quota di € 3.412.627,00 pari al 1,32% del capitale sociale pari a complessivi € 258.398.589, oltre alle quote indirette detenute attraverso la Acquevenete Spa.



6 – Il piano di razionalizzazione annuale delle Società Partecipate del 2019 (per il 2020)

Con deliberazione di C.C. n. 54 del 30/12/2019 è stato approvato il piano di razionalizzazione annuale delle Società Partecipate.

Si è stabilito il mantenimento della partecipazione diretta in “Acquevenete S.p.A.” in quanto essenziale per garantire le finalità istituzionali poichè trattasi di un’attività prevista dalla normativa per la gestione del ciclo integrato dell’acqua il cui affidamento avviene attraverso l’ATO Bacchiglione e in quanto la società è munita dei requisiti previsti dalla normativa.

In relazione alle norme del T.U. D.Lgs. n. 175/2016 anche le partecipazioni indirette detenute tramite Acquevenete Spa sono state considerate ai fini delle operazioni di ricognizione e razionalizzazione previste dall'art. 20 del citato T.U..

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette si è provveduto a:

- confermare la dismissione di Pronet srl – 15,69% CF 03357860289, già in fase avanzata di liquidazione;
- confermare la dismissione di VIVERACQUA scarl 11,84% CF 0404210230 in quanto il numero degli amministratori (3) è superiore a quello dei dipendenti (1) –(art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016);
- provvedere alla dismissione di Centro Veneto Gestione Acque srl – 100% CF03841460284 perchè risulta priva di dipendenti (art. 20, comma2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016).

Gli obiettivi che l’Ente si propone di conseguire dovranno necessariamente transitare mediante l’assemblea di coordinamento intercomunale, in quanto il Comune non possiede il controllo della società Acquevenete Spa.

ML

7 – Ricognizione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione di Acquevenete Spa

Allo stato attuale il piano di razionalizzazione delle partecipate di – ora Acquevenete Spa - è stato così attuato:

- Pronet srl in liquidazione - 15,69% CF 03557860289: in data 04/11/2020 è avvenuta la cancellazione per chiusura della liquidazione,
- la dismissione di VIVERACQUA scarl 11,84% CF 0404210230 non è avvenuta in quanto Acquevenete S.p.a., mediante l'Assemblea dei Soci, ha ritenuto di mantenere la partecipazione in questa Società.
- Acquevenete Spa ha comunicato che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale dei Comuni Soci dell'11.11.2019 ha ritenuto che la società rivesta un ruolo strategico e che risulta conforme agli indici di cui all'art. 20, precisando che, quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, nel 2019 ha dato corso all'assunzione di n. 2 dipendenti, che si affiancano ai due dipendenti che già prestano la propria attività in distacco, ed ha in corso la selezione pubblica per una terza assunzione nel 2020: pertanto il numero di dipendenti sarà pari o superiore a quello degli amministratori.
- Centro Veneto Gestione Acque srl – 100% CF03841460284 è in corso di liquidazione, non ancora completata.

Alla data del 31/12/2019 il Comune possiede la partecipazione azionaria della sola società Acquevenete spa con una quota di € 3.412.627,00 pari al 1,32% del capitale sociale pari a complessivi € 258.398.589, oltre alle quote indirette detenute attraverso la Acquevenete Spa.

8 – L'orientamento del MEF sulla nozione di mercato regolamentato

Come accennato al punto 1 in data 22/06/2018 il MEF ha emesso un orientamento ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 in cui afferma quanto segue: “la nozione di mercato regolamentato accolta nel TUSP, all'articolo 2, comma p), è da ritenersi coincidente con quella definita dal TUF ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione; ciò anche al fine di prevenire possibili elusioni della disciplina del TUSP attraverso quotazioni di strumenti finanziari in mercati più facilmente accessibili agli operatori e che prevedono obblighi informativi meno stringenti”.

Questo pronunciamento è stato assunto dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il MEF a seguito della richiesta di alcuni enti pubblici finalizzata a conoscere se i sistemi multilaterali di negoziazione – quali, a titolo esemplificativo, ExtraMot e AIM Italia rientrino ai fini dell'esenzione del TUSP nel novero di mercati regolamentati.

Ora Acquevenete S.p.A. (già Centro Veneto Servizi S.p.A.) ha emesso titoli di debito quotati nel mercato ExtraMot Pro che è un mercato autorizzato da CONSOB ma non è un mercato regolamentato in senso stretto ai sensi del TUF, confidando sulla interpretazione di mercato regolamentato come mercato finanziario autorizzato dalle Autorità competenti, idoneo alla quotazione di PMI.

L'interpretazione del MEF non è stata condivisa da Acquevenete S.p.A tant'è che quest'ultima assieme ad altri gestori del ciclo integrato dell'acqua ha provveduto a fare ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del MEF Struttura di monitoraggio e controllo sulle partecipazioni pubbliche.

Aderendo all'interpretazione del MEF in materia di nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di società quotate di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, questa Amministrazione ritiene pertanto di ricomprendere nel perimetro della revisione ordinaria la società partecipata Acquevenete S.p.A e le sue partecipate.

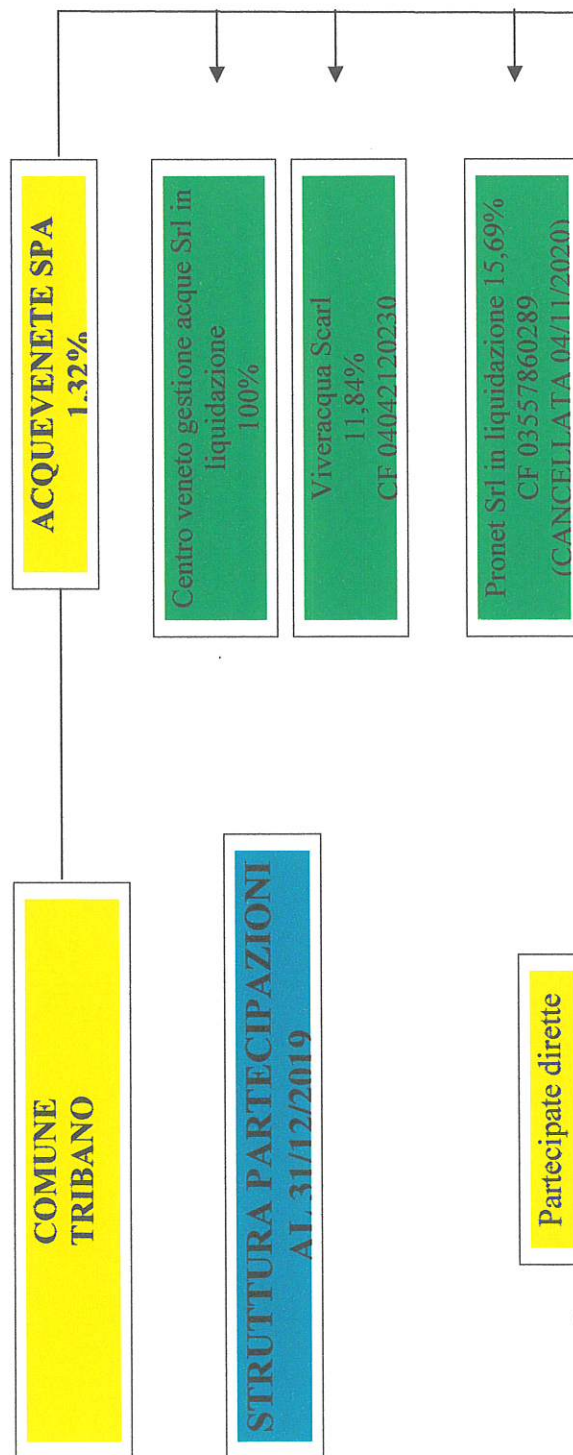
A tutt'oggi non risulta che il TAR Lazio si sia pronunciato sulla vicenda.



III – REVISIONE ORDINARIA

1 – Situazione al 31/12/2019

Alla data del 31/12/2019 il Comune possiede la partecipazione azionaria della sola società Acquevenete spa con una quota di € 3.412.627,00 pari al 1,32% del capitale sociale pari a complessivi €. 258.398.589, oltre alle quote indirette detenute attraverso la Acquevenete Spa come di seguito elencate:



Legenda:

Partecipate dirette

Partecipate indirette

Handwritten signature

2 – Schede per la rilevazione delle Partecipazioni

Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 20 del TUSP in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche si è provveduto a predisporre le schede che vengono allegate al presente Piano. Le schede di che trattasi relative alla Partecipata diretta/indiretta contenenti i dati anagrafici della società, le informazioni relative all'attività, i dati di Bilancio, le quote di possesso e le informazioni contenenti gli esiti per la razionalizzazione sono state predisposte sia per le partecipazioni dirette, sia per le partecipazioni indirette.

3 – Revisione delle partecipazioni dirette

Sulla base di quanto sopra esposto e dei dati ed informazioni contenute nelle schede allegate, relative alle partecipazioni dirette, si intende mantenere la partecipazione in Acquevenete Spa in quanto gestisce un bene pubblico nonché essenziale come è l'acqua. La società infatti svolge un servizio necessario per il Comune che è quello del ciclo integrato dell'acqua.

Come evidenziato nel precedente paragrafo nel corso dell'esercizio 2017 si è dato avvio ad un progetto di fusione per incorporazione tra CVS spa e Polesine Acque spa al fine di poter proseguire al miglioramento del servizio.

Tale operazione di integrazione di Centro Veneto Servizi S.p.A. e Polesine Acque S.p.A. mira quindi a perseguire un generale efficientamento della gestione del S.I.L. nel Veneto meridionale sia dal lato dell'offerta (miglioramento dei servizi prestati ai cittadini e maggiori investimenti per uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del territorio), sia dal lato del contenimento dei costi operativi di gestione (economie di scala), con l'obiettivo di servire in modo efficiente ed efficace un bacino di oltre 500 mila abitanti, mediante lo sfruttamento dei vantaggi e dei benefici derivanti dal radicamento territoriale delle due società e dalla prossimità territoriale delle aree in cui le stesse operano, assicurando le risorse per un continuo sviluppo dell'azienda e del territorio in una prospettiva di piena sostenibilità

ACQUEVENETE SPA - SEDE LEGALE VIA C. COLOMBO, 29/A 35043 MONSELICE PD - C.F. E P.IVA - REA CCIAA DI PD 00064780281 - NASCE CON ATTO NOTARILE DEL 9 NOVEMBRE 2017, CHE HA FORMALIZZATO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI POLESINE ACQUE SPA IN CENTRO VENETO SERVIZI SPA.

La società frutto dell'aggregazione gestisce oggi il servizio idrico integrato in 108 Comuni delle Province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia, con un territorio complessivo di 3.164 kmq, oltre 10.000 km di condotte, di cui 7.145 km di reti idriche e 3.164 km di reti fognarie, al servizio di circa 515.000 cittadini; ha due sedi operative, a Monselice e Rovigo e mette a disposizione degli utenti 14 sportelli dislocati in modo capillare su tutto il territorio di competenza. La sede legale è a Monselice, in Via C. Colombo n. 29/a.

Acquevenete Spa svolge i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione in tutte le loro fasi, concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue nell'ambito dei Comuni Soci.

Acquevenete opera in regime di affidamento del servizio “*in house providing*” in due Ambiti Ottimali distinti; fino al 2038 per il territorio riferito all’ATO “Polesine” e fino al 2023 per quello di competenza dell’ATO “Bacchiglione”. La società è conseguentemente subordinata al controllo analogo dei Soci che hanno un potere pregnante di direzione e controllo sui più importanti atti di gestione strategica; tale funzione viene esercitata per lo più congiuntamente attraverso l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, da quella italiana e dallo Statuto. Inoltre, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale in data 19 gennaio 2018 è stata istituita a norma di Statuto, un’Assemblea Speciale costituita dagli Enti locali Soci appartenenti all’area “Polesine” e a quella “Bacchiglione” per assumere le deliberazioni sulle questioni concernenti in via esclusiva il territorio di ciascun Ambito.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del d.Lgs. 175/16. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Il capitale sociale di *acquevenete SpA*, pari a € 258.398.589, è interamente detenuto alla data del 31/12/2018 dai 108 Comuni.

A seguito della fusione per incorporazione sono variate le quote di partecipazione dei Comuni ed in particolare per il Comune di Tribano passando dal 1,70% di possesso al 1,32% modificando nel contempo le quote delle partecipazioni indirette in capo alla nuova società.

4 – Revisione delle partecipazioni indirette

In base alle risultanze dell’analisi effettuata tramite le schede allegate relative alle partecipazioni indirette detenute attraverso Acquevenete Spa, tenuto conto delle previsioni dell’art. 20 del TUSP, si ritiene:

- confermare la dismissione di VIVERACQUA scarl in quanto dai dati trasmessi da Acquevenete in data 17.11.2020 prot. n. 40035, (contrariamente a quanto dichiarato con prot. n. 43951 del 27/12/2019) il numero degli amministratori (3) è superiore a quello dei dipendenti (2) – (art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016);
- di confermare la dismissione di Centro Veneto Gestione Acque srl in liquidazione– 100% CF03841460284, priva di dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016), già in fase avanzata di liquidazione;

La razionalizzazione così come formulata con il presente Piano dovrà essere recepita dalla Società Acquevenete Spa, in quanto il Comune non possiede il controllo della Società. Pertanto, il presente Piano sarà trasmesso ad Acquevenete Spa per l’assunzione dei provvedimenti di competenza.

IV – IL CONTROLLO DELL'ENTE

1. Controllo esterno

La gestione dei servizi affidati, anche ai sensi dell'art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., alla società ACQUEVENETE Spa dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società medesima con le predette autorità, attualmente riconducibile all'ATO Bacchiglione.

Le autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti per legge) che la società dovrà realizzare.

2. Controllo analogo

Le modalità di controllo nei confronti della società da parte degli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00e ss.mm.ii., sono disciplinate, nel rispetto delle competenze delle autorità eventualmente previste dalle normative di settore, dagli stessi Enti Locali soci attraverso l'assemblea di coordinamento intercomunale.

MC

V – CONCLUSIONI

Sulla base delle norme del T.U. D.Lgs. 175/16 la partecipazione nella società Acquevenete Spa, come precisato al capitolo III rientra tra le operazioni di ricognizione e razionalizzazione previste dall'art. 20 del citato T.U.

La società:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro
- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni

Il mantenimento della partecipazione per il Comune è essenziale per garantire le finalità istituzionali in quanto trattasi di un'attività prevista dalla normativa per la gestione del servizio del ciclo integrato dell'acqua il cui affidamento avviene attraverso l'ATO Bacchiglione.

L'articolo 19 comma 5 del T.U. impone alle amministrazioni di programmare, per le società controllate, "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale", anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, delle assunzioni di personale, delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni stesse, divieti o limitazioni alle assunzioni "tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

In relazione alle norme del T.U. D.Lgs. n. 175/2016 anche le partecipazioni indirette detenute tramite Acquevenete Spa rientrano tra le operazioni di ricognizione e razionalizzazione previste dall'art. 20 del citato T.U.; come riportato al capitolo III pertanto si ritiene:

- confermare la dismissione di VIVERACQUA scrl in quanto dai dati trasmessi da Acquevenete in data 17.11.2020 prot. n. 40035, (contrariamente a quanto dichiarato con prot. n. 43951 del 27/12/2019) il numero degli amministratori (3) è superiore a quello dei dipendenti (2) – (art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016);
- di confermare la dismissione di Centro Veneto Gestione Acque srl in liquidazione– 100% CF03841460284, priva di dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016), già in fase avanzata di liquidazione;

Gli obiettivi che l'Ente si propone di conseguire dovranno necessariamente transitare mediante l'assemblea di coordinamento intercomunale, in quanto il Comune non possiede il controllo della società Acquevenete Spa.

Partecipazioni DIRETTE

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	Acquevenete spa	00064780281	6,20%	Mantenere	Gestione servizio idrico integrato
	Partecipata n° 1	1			
1	ACQUEVENETE SPA – 00064780281				

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00064780281
Denominazione	ACQUEVENETE SPA (società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi Spa con Polesine Acque Spa)
Anno di costituzione della società	2006 (anno di costituzione della società incorporante)
Forma giuridica	Società Per Azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO - (La società ha emesso strumenti finanziari quotati nel mercato ExtraMot Pro che non rientrano nei mercati regolamentati secondo l'orientamento MEF del 22/06/2018)
La società è un GAL	NO

- Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
- Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

all

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	PADOVA
Comune	MONSELICE
CAP *	35043
Indirizzo *	Via C. Colombo, 29/A
Telefono *	0429 787611
FAX *	0429 783747
Email *	protocollo@pec.acquevenete.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

Attività 1	codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti
------------	--

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

- Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documents/it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – anno 2019

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi			
Numero medio di dipendenti	320 - dirigenti n.7, quadri e impiegati n. 148, operai n. 165			
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 30.937,00			
Numero dei componenti dell'organo di controllo	N. 3			
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 31.436,00			

	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	2.356.035,00	2.561.580,00	€ 2.935.487,00	€ 1.181.855,00	€ 2.144.821,00

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività produttive di beni e servizi*” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	76.485.184	74.984.503	79.051.302
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.096.384	8.166.162	8.408.206
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	DIRETTA
Quota diretta (5)	6,20%
Codice Fiscale Tramite (6)	
Denominazione Tramite (organismo) (6)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)	

- Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
-------------------	---

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	nessuna
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹⁰⁾	NO
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note *	

• Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

• Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

• Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

• * Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	00064780281
Denominazione	ACQUEVENETE SPA (società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi spa in Polesine Acque spa)
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	SpA
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	NO (La società ha emesso strumenti finanziari quotati nel mercato ExtraMot Pro che non rientrano nei mercati regolamentati secondo l' orientamento MEF del 22/06/2018)
La società è un GAL (2)	NO

- Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
- Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	PADOVA
Comune	MONSELICE
CAP *	35043
Indirizzo *	VIA CRISTOFORO COLOMBO 29/A
Telefono *	0429/787611
FAX *	0429/783747
Email *	protocollo@pec.acquevenete.it



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO

Attività 1	Codice: 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti
------------	---

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Numero medio di dipendenti	320
Approvazione bilancio 2019	
Tipologia di contabilità	
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	

- Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

yl

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).**

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)	60.221.482
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)	358.810.939
B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X)	7.273.731
Totale Immobilizzazioni (B)	426.306.152
C) II-Crediti (valore totale)	46.129.751
Totale Attivo	478.153.681
A) I Capitale / Fondo di dotazione	258.398.589
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	5.864.187
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-
A) IX Utili (perdite) esercizio	2.356.035
Perdita ripianata nell'esercizio	-

Patrimonio Netto	266.618.811
D) – Debiti (valore totale) ^(x)	97.039.659
Totale passivo	478.153.681
A. Valore della produzione/ Totale Ricavi	87.921.240
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	76.485.184
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.096.384
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x)	-
B. Costi della produzione / Totale costi	82.917.255
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	16.979.095
C.15) Proventi da partecipazioni	-
C.16) Altri proventi finanziari	-
C.17bis) Utili e perdite su cambi	-
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-

de